



## Docenti per la formazione scolastica di base (insegnamento professionale)

I docenti responsabili dell'insegnamento professionale insegnano nelle scuole professionali. Nell'"insegnamento professionale" vengono impartite le basi teoriche indispensabili per una professione contemplata nel relativo piano di formazione.

	Requisiti	Spiegazioni
<b>Qualifica professionale</b> Art. 46 cpv. 2 lett. a OFPr	<b>Diploma di formazione professionale superiore</b> o di una <b>scuola universitaria</b> in ambito pertinente;o	Sono diplomi della formazione professionale superiore gli esami di professione (attestato professionale federale); esami professionali superiori (diplomi federali); e quelli rilasciati dalle scuole universitarie (diplomi federali SSS); Sono diplomi di una scuola universitaria quelli rilasciati da scuole universitarie professionali (bachelor, master); università (bachelor, master); politecnici federali (bachelor, master).
Art. 40 cpv. 3 OFPr	<b>qualifica professionale equivalente.</b>	La decisione in merito alla valutazione degli apprendimenti acquisiti spetta all'organizzazione responsabile della rispettiva formazione professionale.  La decisione in merito alle qualifiche professionali equivalenti spetta all'autorità cantonale nella sua funzione di datore di lavoro. Ciò avviene nel quadro di un rapporto di lavoro già esistente o previsto.
Art. 69 e art. 70 OFPr	Il <b>riconoscimento dei diplomi esteri</b> può essere richiesto alla SEFRI.	Link: <a href="#">Riconoscimento di diplomi stranieri</a>  <b>La qualifica professionale deve essere attestata prima dell'inizio della formazione pedagogico-professionale.</b>



	<b>Requisiti</b>	<b>Spiegazioni</b>
<b>Esperienza aziendale</b> Art. 46 cpv. 1 lett. c OFPr	Esperienza aziendale di almeno <b>sei mesi</b> (non esperienza d'insegnamento).	<b>La qualifica dell'esperienza aziendale deve essere presentata prima dell'inizio della formazione pedagogico-professionale.</b> In caso di occupazione a tempo parziale, il periodo di esperienza aziendale aumenta in maniera proporzionale. L'istituto che impartisce la formazione pedagogico-professionale decide in merito ai casi particolari.
<b>Qualifica pedagogico-professionale</b> Art. 46 cpv. 2 lett. b OFPr	Formazione di <b>1800</b> ore di studio per docenti a <b>titolo principale</b> ;  formazione di <b>300</b> ore di studio per docenti a <b>titolo accessorio</b> ; oppure	L'attività formativa a titolo accessorio è esercitata quale complemento di un'attività professionale nel settore in cui i docenti dispensano la formazione. L'attività professionale in tale settore deve corrispondere ad un impegno almeno del 50 per cento del tempo lavorativo settimanale. Esempio: un'economista del commercio al dettaglio con un'attività in proprio che insegna un giorno alla settimana in una scuola professionale.  La validazione degli apprendimenti acquisiti non è possibile.  I <b>contenuti</b> dei cicli di studio sono stabiliti nel programma quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (Link: <a href="#">Programma quadro</a> ).
Art. 76 cpv. 2 – 4 OFPr	<b>qualifica pedagogico-professionale equivalente.</b>	La Commissione federale per responsabili della formazione professionale decide in merito alle qualifiche pedagogico-professionali equivalenti. Essa ha pubblicato raccomandazioni in merito al computo delle formazioni pedagogiche di carattere propedeutico offerte dal mercato (link: <a href="#">Raccomandazioni</a> ).
Art. 69 e 70 OFPr	Il <b>riconoscimento dei diplomi esteri</b> può essere richiesto alla SEFRI.	Link: <a href="#">Riconoscimento di diplomi stranieri</a>



	<b>Requisiti</b>	<b>Spiegazioni</b>
<b>Titolo pedagogico-professionale</b> Art. 40 cpv. 1 OFPr	Al termine di un ciclo di studio pedagogico-professionale viene rilasciato un diploma federale o un diploma riconosciuto a livello federale.	L'istituto di formazione rilascia il diploma se tutti i requisiti sono soddisfatti ai sensi dell'art. 46 OFPr (qualifica professionale, esperienza aziendale e qualifica pedagogico-professionale). I diplomi federali possono essere rilasciati da istituti di formazione federali. Gli altri istituti di formazione ottengono il riconoscimento dei diplomi nell'ambito della procedura di riconoscimento della SEFRI. Tutti i cicli di studio riconosciuti vengono pubblicati (link: <a href="#">procedure di riconoscimento della SEFRI concluse e ancora in corso</a> ).
<b>Recupero della qualifica pedagogico-professionale</b> Art. 40 cpv. 2 OFPr	I docenti che all'inizio dell'attività non soddisfano i requisiti pedagogico-professionali devono conseguire la qualifica corrispondente entro cinque anni.	Quale data di riferimento vale la data di inizio del rapporto di lavoro.
<b>Basso grado d'occupazione</b> Art. 47 cpv. 3 OFPr	Chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali (circa 160 ore all'anno) non è tenuto per legge a soddisfare i requisiti pedagogico-professionali.	L'istituto di formazione presso il quale è attivo il formatore decide in merito ai requisiti che quest'ultimo deve soddisfare.